



CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.

Socio Unico: Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Castelfranco Veneto

Sede Legale: 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via F.M. Preti, 36

Sede Amministrativa: 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Piazza Seregnasima, 80

Telefono 0423/35742/7/21 Fax 0423/420460 Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 0417 093 0269

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DEL CONTROLLO DELLE AREE A PAGAMENTO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 1.1 – Aree di sosta, stalli, orario di pagamento, tariffe, abbonamenti
- Art. 2 – Descrizione del sistema tecnologico
- Art. 3 – Descrizione delle attrezzature
- Art. 3.1 – Parcometri
- Art. 3.2 – Software di controllo integrato
- Art. 3.3 – Posa in opera
- Art. 4 – Descrizione dei servizi
- Art. 5 – Gestione del servizio di pagamento delle tariffe e abbonamenti
- Art. 6 – Servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza dei posti auto
- Art. 7 – Variazione definitiva delle aree di sosta a pagamento
- Art. 8 – Variazioni temporali delle aree di sosta a pagamento
- Art. 9 – Obbligo dell'esecutore in merito al versamento dei proventi della sosta
- Art. 10 – Attività di controllo del Committente
- Art. 11 – Proprietà del sistema tecnologico e delle attrezzature
- Art. 12 – Avvio del servizio e informazione all'utenza
- Art. 13 – Corrispettivo spettante all'esecutore
- Art. 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia
- Art. 15 – Durata del contratto
- Art. 16 – Garanzie
- Art. 17 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
- Art. 18 – Subappalto
- Art. 19 – Tempi e penali
- Art. 20 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
- Art. 21 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
- Art. 22 – Verifica di conformità finale
- Art. 23 – Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 24 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 25 – Risoluzione del contratto
- Art. 26 – Effetti della risoluzione
- Art. 27 – Cessione del contratto
- Art. 28 – Controversie
- Art. 29 – Rinvio
- Art. 30 – Spese contrattuali

Art. 1 – Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la **fornitura di un sistema integrato per la gestione della sosta a pagamento e del controllo delle aree a pagamento, nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto**, specificatamente nelle aree di sosta indicate nella planimetria (TAV. 1) allegata al presente capitolato, secondo le modalità e gli obblighi indicati nei successivi articoli.

Il concessionario del servizio che gestisce i parcheggi e incassa gli introiti della sosta è la **Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl, di seguito CPS**, mentre l'Ente proprietario del suolo pubblico è il **Comune di Castelfranco Veneto**.

La gestione del presente servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

1.1 – Aree di sosta, stalli, orario di pagamento, tariffe, abbonamenti

I posti auto a pagamento sono n. **436** unità, come evidenziato nella planimetria (TAV. 1) allegata al presente Capitolato, nella quale sono evidenziati gli stalli di sosta a pagamento.

Di seguito vengono dettagliate le aree di sosta, gli stalli, gli orari di pagamento, le tariffe e gli abbonamenti previsti:

a) aree interessate:

- Corso XXIX Aprile– n° stalli a pagamento 25
- Piazza Marconi – n° stalli a pagamento 2
- Piazza XXIV Maggio – n° stalli a pagamento 11
- Piazza Trento Trieste – n° stalli a pagamento 14
- Via Filzi – n° stalli a pagamento 25
- Via Roma – n° stalli a pagamento 33
- Piazza Giorgione (1° quadr.) – n° stalli a pagamento 49
- Piazza Giorgione (2° quadr.) – n° stalli a pagamento 44
- Piazza Giorgione (3° quadr.) – n° stalli a pagamento 38
- Piazza Giorgione (4° quadr.) compreso ex pesa – n° stalli a pagamento 78
- Via Vittorio Veneto – n° stalli a pagamento 26
- Via Monfenera – n° stalli a pagamento 30
- Borgo Treviso – n° stalli a pagamento 22
- Via F.M. Preti – n° stalli a pagamento 34
- Piazzetta Fantinato – n° stalli a pagamento 5

b) postazione dei parcometri e stalli di influenza:

GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - SITUAZIONE ATTUALE 2014			
PARCOMETRO	POSTI BLU A PAGAMENTO	orario applicato	ORE/GG
C.so XXIX APRILE SUD	13	8/13 - 15/20	10
C.so XXIX APRILE NORD	12	8/13 - 15/20	10
P.zza MARCONI	14	8/13 - 15/20	10
P.zza TRENTO TRIESTE	25	10/12 - 15/18	5
Via ROMA	21	8/13 - 15/20	10
Via FILZI	25	8/13 - 15/20	10
P.zza GIORGIONE 1	49	8/13 - 15/20	10
P.zza GIORGIONE 2	44	8/13 - 15/20	10
P.zza GIORGIONE 3	38	8/13 - 15/20	10
P.zza GIORGIONE 4	78	8/13 - 15/20	10
Via V.VENETO	26	8/13 - 15/20	10
Via MONFENERA	30	8/13 - 15/20	10
BORGO TREVISO 1	12	8/13 - 15/20	10
BORGO TREVISO 2	10	8/13 - 15/20	10
VIA PRETI 1	17	8/13 - 15/20	10
VIA PRETI 2	22	8/13 - 15/20	10
SOMMANO	436		

L'orario a pagamento dei suddetti stalli è dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 durante i giorni feriali ad esclusione di P.zza Trento Trieste limitatamente a n. 14 stalli in cui l'orario di pagamento è dalle 10.00/12.00 – 15.00/18.00.

c) abbonamenti:

Sono previste le seguenti modalità di abbonamento:

- a) abbonamento mensile: €55,00
- b) abbonamento trimestrale: €140,00
- c) abbonamento semestrale: €270,00
- d) abbonamento annuale: €395,00

Le tariffe e gli abbonamenti come sopra riportati avranno validità per tutto il periodo di durata del contratto, salvo variazioni deliberate dalla CPS. In caso di variazioni delle tariffe e degli abbonamenti l'affidatario è obbligato ad adeguare tempestivamente il servizio e gli impianti tecnologici senza oneri per CPS.

d) mercati

I posti auto a pagamento di Piazza Giorgione (per un totale di n. 209 posti) nelle giornate di martedì e venerdì risultano occupati dal mercato ambulante dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

e) manifestazioni

Le occupazioni manifestazioni pubbliche rientrano nella previsione dell'art. 8 del presente capitolato.

Art. 2 – Descrizione del sistema tecnologico

L'appaltatore dovrà fornire un sistema tecnologico che permetta di monitorare la domanda di sosta degli utenti, la rotazione e l'occupazione, l'acquisizione e l'elaborazione di statistiche ai fini dell'analisi sulla sosta.

In particolare il sistema proposto dovrà consentire di:

- verificare l'effettivo livello di occupazione dei parcheggi e il pagamento degli stessi, al fine di una verifica semplificata da parte degli accertatori, di una reale consapevolezza dell'utenza delle capacità di controllo del sistema e delle conseguenti possibilità sanzionatorie mirate in loco;
- acquisire in via informatica tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati, tramite software, permettere la visualizzazione e l'elaborazione dei dati anche per aggregazioni;
- eseguire il pagamento del parcheggio da parte dell'utente mediante: moneta Euro (nei tagli da €0,05 a €2,00), tessere prepagate, eventualmente ricaricabili, telefono cellulare attraverso chiamata e/o sms, attivando/disattivando la sosta e accedere all'applicazione di una tariffa a minuto, calcolata all'atto del ritiro del veicolo.

Art. 3 - Descrizione delle attrezzature

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di gestione delle aree di sosta a pagamento e del traffico dedicato all'area urbana è prevista la fornitura e l'installazione delle seguenti attrezzature tecnologiche aventi specifiche tecniche minime o equivalenti di seguito descritte.

3.1 – Parcometri

La ditta affidataria dovrà fornire ed installare a sua cura e spese minimo **numero 16 parcometri di primarie marca che garantiscano l'operatività del sistema come descritto al precedente art. 2 funzionanti con alimentazione autonoma o da fonte solare.**

Il posizionamento dei parcometri dovrà essere concordato con l'ufficio tecnico di CPS, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano.

3.2 – Software di controllo integrato

L'applicazione web per la consultazione e l'impostazione dei dati di monitoraggio e la gestione del sistema da postazione dotata di collegamento internet ed in modalità di accesso sicura mediante ID e Password dovrà avere le seguenti caratteristiche minime o equivalenti:

- accesso mediante ID e Password;
- acquisizione dei dati derivanti dai parcometri;
- fornitura dei dati ai pannelli di info-mobilità già presenti nel territorio comunale;
- possibilità di impostare un amministratore del sistema che a sua volta può generare nuovi utenti autorizzati ad accedere al software;
- possibilità di impostare l'inoltro di e-mail a computer o palmari esterni per visualizzare stati di allarme sui parcometri;
- visualizzazione dei dati di incasso dei parcometri;
- report e grafici sui dati rilevati dai parcometri: biglietti emessi per giorno della settimana, durata media della sosta acquistata, incassi mensili;
- eventuale integrazione con smartphone per il controllo della sosta per sanzioni e loro trasferimento al sistema gestionale in uso presso la Polizia Municipale.

3.3 – Posa in opera

L'appaltatore dovrà accollarsi tutte le spese di installazione e collaudo dei nuovi parcometri ed in particolare dovrà presentare in sede di gara un **“piano operativo di installazione”** che preveda le tempistiche dell'installazione e collaudo le quali non interrompano di fatto, o per lo meno riducano al minimo (massimo giorni 2), il servizio di pagamento delle zone di sosta a pagamento.

Art. 4 – Descrizione dei servizi

L'appaltatore dovrà garantire per l'intera durata del contratto le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature oggetto di fornitura;

- fornitura di tutto il materiale di consumo (dei rotoli di carta, batterie, schede prepagate, ricaricabili, ecc.);
- sostituzione di eventuali apparati danneggiati a seguito di atti vandalici, furto, deterioramento o di qualsiasi ulteriore causa di malfunzionamento;
- assicurare l'intervento di ripristino di eventuali guasti alle attrezzature e/o sistema di centrale entro 48 ore lavorative dalla segnalazione;
- attivazione e mantenimento del sistema tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
- connettività dei dispositivi forniti per la comunicazione dati e relativi consumi elettrici e di trasmissione dati;
- eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla messa in opera del sistema proposto;
- apertura di una propria unità locale da adibire a sportello al pubblico, situato entro i confini del territorio comunale ed aperto per almeno 24 ore settimanali;
- raccolta, contabilizzazione e versamenti dei corrispettivi di incasso derivanti dai sistemi di pagamento della sosta presso conto corrente dedicato intestato a CPS così come dettagliato al successivo art. 9;
- vigilanza con funzioni di "ausiliari della sosta" negli stalli a pagamento individuati nell'allegata planimetria così come dettagliato al successivo art. 6;
- servizio con funzioni di vigilanza con rilevamento delle infrazioni inerenti la sosta, monitoraggio e controllo in collaborazione con il comando di Polizia Municipale in tutte le zone a pagamento; è espressamente escluso il servizio di custodia dei veicoli;
- predisposizione, emissione e distribuzione degli strumenti e mezzi di pagamento delle tariffe e degli abbonamenti;
- eventuali ulteriori prestazioni offerte nell'ambito dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e prestazioni necessarie e conseguenti.

Art. 5 – Gestione del servizio di pagamento delle tariffe e abbonamenti

Gli strumenti di pagamento delle tariffe dovranno sempre adattarsi alle condizioni di variabilità delle stesse. Sono a carico dell'appaltatore la predisposizione, emissione, distribuzione e commercializzazione dei titoli di pagamento che dovranno comunque essere intestati a CPS.

Si deve prevedere il pagamento da parte dell'utenza, oltre che con moneta (euro) anche almeno mediante:

- schede ricaricabili;
- telefonia mobile.

La ricevuta del pagamento effettuato mediante gli impianti di registrazione e pagamento della sosta deve contenere l'intestazione "Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl – P.IVA 04170930269".

Le schede ricaricabili dovranno:

- essere numerate progressivamente al fine di consentire il controllo da parte della Stazione Appaltante delle quantità vendute e recare l'intestazione "Società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl – P.IVA 04170930269";
- essere realizzate con materiale resistente.

Inoltre, le schede ricaricabili dovranno consentire la selezione delle tariffe ammesse e la conoscenza del credito di ore disponibili per l'utente oltre a potere essere ricaricate utilizzando gli impianti di registrazione e pagamento della sosta.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla stampa del materiale, dei titoli di pagamento ed alla gestione, d'accordo e d'intesa con CPS, del relativo carico e scarico dei medesimi.

La commercializzazione dei strumenti di pagamento della sosta sarà curata dall'appaltatore mediante i propri punti vendita e/o tramite una rete di distribuzione (es. pubblici esercizi) all'interno del territorio comunale. I punti vendita saranno comunicati a CPS che rimarrà comunque estranea nei rapporti tra appaltatore e rete di vendita.

La consegna dei titoli ai rivenditori dovrà avvenire a mezzo di verbale in triplice copia, sottoscritto dall'appaltatore e dal rivenditore.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'a CPS entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla compilazione.

Si precisa che l'esecutore dovrà predisporre gli abbonamenti (titolo autorizzativo e tagliando da esporre nell'auto) sulla base delle domande pervenute ai propri punti vendita, alla CPS e al Comando Polizia Municipale. Successivamente gli abbonamenti predisposti dall'appaltatore saranno direttamente consegnati all'utente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta, a fronte del pagamento delle relative tariffe.

Art. 6 - Servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza dei posti auto

L'appaltatore dovrà espletare il servizio di vigilanza, monitoraggio e controllo dei posti auto a pagamento di cui all'art. 1.1, individuati nella planimetria (TAV. 1) allegata per tutti i complessivi posti auto previsti.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 c. 132, della Legge n. 127/1997 dovrà svolgere anche le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, tramite personale autorizzato con specifico provvedimento del Sindaco.

Ai dipendenti della ditta esecutrice saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di "Ausiliari della sosta" ai sensi dell'art. 17 c. 132 della Legge n. 127/97 per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Il personale preposto a tale funzione dovrà essere dipendente della ditta esecutrice che è tenuta ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria di settore.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, per lo svolgimento delle funzioni e dovrà essere fornito a cura e spese dell'esecutore di adeguata uniforme di lavoro e di tesserino di riconoscimento. L'esecutore trasmetterà a CPS, prima dell'inizio della gestione del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e successivamente ogni eventuale modifica.

Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi saranno gestiti dal Comando Polizia Municipale. A tal fine le copie dei verbali di accertamento dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale quotidianamente.

Il servizio di controllo dovrà essere svolto per almeno 24 ore settimanali, concordando mensilmente, con CPS e con il Comando di Polizia Municipale, le date e gli orari di effettivo servizio.

Art. 7 – Variazione definitiva delle aree di sosta a pagamento

Nel corso del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di diminuire i posti auto a pagamento in via definitiva, per mutate condizioni strutturali o necessità di gestione, nel limite di 40 posti auto;
- di aumentare i posti auto a pagamento in via definitiva, per mutate condizioni strutturali o necessità di gestione, nel limite di 40 posti auto.

In caso di variazione definitiva nei limiti sopra riportati, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Qualora la variazione definitiva del numero di stalli di sosta fosse superiore, sia in diminuzione che in aumento, sarà riconosciuto all'appaltatore ovvero alla stazione appaltante, per ogni posto auto di differenza del limite indicato, un corrispettivo per posto auto pari alla % (percentuale) indicata nell'offerta economica, calcolato sull'introito medio per posto auto di €anno 300,00 o rapportato a frazione di anno e valevole per tutta la durata contrattuale.

Resta inteso che il corrispettivo di cui sopra cesserà di essere dovuto qualora CPS ripristinasse il numero di stalli originari, a far data dal ripristino o della nuova assegnazione.

Nel caso di diminuzione definitiva degli stalli l'appaltatore a richiesta di CPS, è obbligato a rimuovere da tali aree gli impianti installati e ripristinare lo stato dei luoghi con oneri a proprio carico.

Nel caso di aumento definitivo degli stalli di sosta l'appaltatore è obbligato a dotare le nuove aree con il sistema tecnologico di contratto senza oneri per la stazione appaltante. Per i nuovi stalli dovrà essere formalizzato uno specifico verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti e adeguato il contratto inerente.

Art. 8 – Variazioni temporanee delle aree di sosta a pagamento

CPS si riserva la facoltà di utilizzare gli spazi di sosta per lo svolgimento delle manifestazioni di carattere pubblico che l'Amministrazione Comunale intenda svolgere durante il periodo contrattuale. A titolo informativo si evidenzia che le manifestazioni più importanti interesseranno principalmente la P.zza Giorgione.

CPS si riserva la facoltà di escludere dalla sosta a pagamento aree che necessitino interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle manutenzioni.

La previsione annuale, per manifestazioni e per manutenzioni, viene fissata per un massimo di 100 posti auto per 10 giorni di sosta a pagamento (calcolata anche per ore di utilizzo) per i quali nulla sarà corrisposto all'appaltatore.

Qualora le esigenze fossero superiori spetterà all'appaltatore un corrispettivo calcolato con il criterio di cui al precedente art. 7.

Le variazioni temporanee non comprendono le variazioni dovute ad eventi meteorologici in particolare a precipitazioni nevose che di fatto impediscano la praticabilità dei posti auto.

Art. 9 – Obbligo dell'esecutore in merito al versamento dei proventi della sosta

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;
- tenuta della contabilità degli incassi e dei titoli di sosta a pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alle previsioni del presente capitolato;
- versamento mensile degli incassi a CPS presso il conto corrente dedicato che sarà indicato entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento allegando alla stessa copia della documentazione giustificativa degli incassi derivanti da:
 - a) schede ricaricabili e prepagate: gli incassi dovranno essere riversati con la causale: *“Incassi derivanti dalla gestione schede prepagate per la sosta a pagamento”*;
 - b) telefonia mobile: gli incassi dovranno essere riversati con la causale: *“Incassi derivanti dalla gestione telefonia mobile per la sosta a pagamento”*;
 - c) parcometri: la prestazione si configura nell'attività di porta valori, e si svolge con una periodicità media stimata in due giorni la settimana e comunque secondo necessità, per la quale vengono prelevati i contanti presenti nei parcometri e riversati con la causale: *“Incassi derivanti dalla gestione dei parcometri”*. L'appaltatore garantisce il versamento quanto meno dell'importo risultante dallo scontrino emesso dal parcometro al momento del prelievo, pertanto in caso di ammanchi dovrà procedere, entro 10 (dieci) giorni al reintegro delle somme mancanti;
 - d) abbonamenti: gli incassi da abbonamenti dovranno essere riversati con la causale: *“Incassi derivanti dalla gestione degli abbonamenti per la sosta a pagamento”*.

Altri pagamenti che l'appaltatore dovesse ricevere dagli utenti con strumenti diversi da quelli previsti, dovranno necessariamente confluire nel medesimo conto corrente dedicato con causale da concordare con CPS.

L'appaltatore assume la qualifica di **agente contabile** con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del “Conto della Gestione”, secondo i termini e le modalità di Legge.

Per incassi si intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia quelli introitati con altri sistemi di riscossione delle tariffe. L'appaltatore risponde delle somme spettanti a CPS anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta.

L'appaltatore dovrà inoltre tenere un registro vidimato da CPS con l'indicazione del carico e scarico dei titoli di pagamento validi per la sosta (schede ricaricabili, schede prepagate); CPS si riserva la facoltà di riscontrare periodicamente, e comunque nei tempi utili alla parificazione del conto, la corrispondenza dei titoli con i versamenti e le giacenze.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'appaltatore dovrà rendicontare gli incassi relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, trasmettendo a CPS la documentazione sotto indicata, per la formale approvazione della stazione appaltante, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione stessa:

- copia dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;
- documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento (schede prepagate - ricaricabili, ecc.) emessi nell'anno di riferimento; dovranno essere distintamente indicate anche le qualità di titoli di pagamento non venduti, a fronte di quelli emessi, nell'anno di riferimento, suddivisi per tipologia;
- un report relativo ai versamenti in caso di attivazione dei sistemi di pagamento mediante:
 - o telefonia mobile;
 - o altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.

Si precisa nuovamente che dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria alla resa del “Conto della Gestione”, ai sensi del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e del D.P.R. n. 194/1996, entro la scadenza di Legge, pertanto i risultati e l'andamento della gestione sono sottoposti alle verifiche e ai controlli del collegio dei revisori della CPS o dell'organo di controllo comunale.

Art. 10 – Attività di controllo del Committente

CPS si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso gli uffici competenti, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili.

L'appaltatore dovrà presentare, con cadenza mensile, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento:

- un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di riferimento;
- un report sulle eventuali interruzioni del sistema.

L'appaltatore dovrà consentire a CPS l'accesso web ai dati sull'occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata.

CPS utilizzerà i dati al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta per cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.

L'appaltatore metterà a disposizione una postazione di interrogazione presso la sede di CPS. L'accesso ai dati di dettaglio ed aggregati dovrà essere possibile anche da altre postazioni autorizzate.

CPS potrà chiedere all'appaltatore ulteriori elaborazioni sui dati (accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce orarie, per durata, raffronto di dati relativi a periodi diversi, etc.) al fine di effettuare analisi sulla sosta.

Art. 11 – Proprietà del sistema tecnologico e delle attrezzature

Alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, in accordo e collaborazione con CPS e/o con il nuovo soggetto che espletterà il servizio, alla rimozione delle apparecchiature installate ed al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 12 – Avvio del servizio e informazione all'utenza

L'appaltatore dovrà garantire la corretta fornitura e l'avvio del servizio entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio con le modalità e le tempistiche presentate in sede di gara.

Il responsabile del procedimento provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione per l'installazione e posa in opera dei parcometri, in contraddittorio con l'appaltatore, secondo le disposizioni dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Il responsabile del procedimento e l'appaltatore sottoscriveranno, in contraddittorio, apposito verbale di constatazione di avvenuta completa installazione a regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto dell'offerta, con indicazione della data effettiva di avvio del servizio (entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva).

Art. 13 – Corrispettivo spettante all'esecutore

All'appaltatore spetta, un corrispettivo, oltre a I.V.A. di legge, fissato nella **misura percentuale offerta in sede di gara, inferiore al 28% (ventotto per cento)** calcolato sull'importo dell'incasso derivante dal rilascio degli abbonamenti e dalla riscossione delle tariffe nelle aree di sosta.

L'appaltatore dovrà in ogni caso garantire a CPS un ricavo (al netto dell'IVA) pari all'importo minimo garantito indicato nell'offerta economica che dovrà essere necessariamente superiore all'importo posto a base d'asta pari ad €185.000,00.

Il corrispettivo dovrà essere fatturato dall'appaltatore mensilmente e sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sulla base della presentazione di regolari fatture e sarà disposto previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione delle prestazioni fatturate ed il riferimento al CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti all'appaltatore.

Nel caso in cui sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Quanto disposto nel precedente comma trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte dell'Ente Committente del DURC (documento unico di regolarità contributiva), anche attraverso strumenti informatici.

Art. 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

La cessione di ogni credito derivante dal contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. L'eventuale cessione notificata a CPS in violazione è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico degli aggiudicatari degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In caso di avvalimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Art. 15 – Durata del contratto

Il contratto avrà scadenza dopo anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio del servizio come risultante dal verbale di constatazione di avvenuta completa installazione e regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto dell'offerta, di cui all'articolo 12.

Il contratto potrà essere rescisso anche unilateralmente trascorsi anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio del servizio, come risultante dal verbale di constatazione di avvenuta completa installazione e regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto dell'offerta, di cui all'articolo 12, previa formale comunicazione con preavviso di gg 90.

Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta. Si applica quanto previsto dall'art. 11.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al responsabile del procedimento, il quale, previo i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni, sottoscritto dallo stesso appaltatore.

Il contratto, alla scadenza, potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 2 (due) anni solo a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica motivazione con la quale CPS darà conto e chiarirà le ragioni e gli elementi che conducono al rinnovo.

E' comunque vietato il rinnovo tacito.

Art. 16 – Garanzie

La cauzione definitiva è costituita da garanzia fideiussoria nei termini di legge, con riferimento alla durata contrattuale annua, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 85/1998. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da CPS.

La fideiussione deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

L'importo della garanzia è già ridotto del 50% in quanto le ditte partecipanti devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

Come previsto dall'art. 128, co.1, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 11, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione anticipata del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata nella percentuale del 50% dopo l'installazione del sistema tecnologico e, nella misura ridotta, deve permanere fino alla data di emissione del certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

CPS ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. CPS ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

CPS può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al medesimo.

Inoltre, **a garanzia dei versamenti dei proventi** derivanti dalla gestione degli stalli di sosta e degli abbonamenti, deve essere prestata una fideiussione bancaria o assicurativa di **€30.000,00** che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da CPS.

Art. 17 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

L'elaborazione del DUVRI non è necessaria per il presente affidamento di servizio in quanto non vi è alcuna interferenza con il personale CPS.

E' fatto obbligo per l'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori di installazione del sistema tecnologico, un piano operativo di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'appaltatore stesso intende adottare per l'installazione suddetta.

Eventuali rischi dovuti dalla presenza di traffico e di sottoservizi (gas, energia elettrica, acquedotto, pubblica illuminazione ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'appaltatore ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18 – Subappalto

Sono esclusi dal subappalto i servizi di:

- controllore della sosta.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora la l'appaltatore intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, dovrà indicare all'atto dell'offerta la parte di lavori, fornitura o servizio che intende subappaltare In ottemperanza all'art. 3, c. 9, della Legge n. 136/2010. CPS è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, c. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l'esecutore dovrà depositare presso CPS il contratto sottoscritto di subappalto e/o il

subcontratto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3, c. 9, della L. n. 136/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione a CPS.

Art. 19 – Tempi e penali

L'appaltatore dovrà garantire la corretta fornitura e l'avvio del servizio entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data aggiudicazione definitiva del servizio, ovvero secondo le tempistiche offerte dalla ditta in sede di gara. La penale per ogni giorno di ritardo è pari a €500,00.

Per qualsiasi altro inadempimento agli obblighi contrattuali, CPS applicherà una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo o ad altre inadempienze e, comunque, complessivamente non superiore alla somma del 10% del valore del contratto.

Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale. L'applicazione della penalità, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

Art. 20 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

L'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub-affidamento non costituenti subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato anche parzialmente, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. CPS, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche attraverso strumenti informatici, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Qualora tra la stipula del contratto e il primo accertamento da parte del responsabile del procedimento dell'esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni contrattuali, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, CPS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, CPS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da CPS direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente a CPS ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 21 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.

n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, CPS può pagare anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, c. 11, ultimo periodo e 118, c. 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 22 – Verifica di conformità finale

La verifica di conformità finale è regolata dagli articoli (dal 312 al 324) del titolo IV del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23 – Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso CPS sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

L'appaltatore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale minimo di € 1.500.000,00, a copertura dei danni causati a persone e cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. CPS dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia a CPS prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

Art. 24 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Qualora il responsabile del procedimento accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che il medesimo abbia risposto, CPS, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento riferisce tempestivamente a CPS in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010.

Al di fuori delle precedenti fattispecie, qualora l'appaltatore ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto al termine **di 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine, qualora l'inadempimento permanga, il responsabile del procedimento può proporre a CPS la risoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti dall'art. 135, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il responsabile del procedimento proponga a CPS, in relazione alla finalità del servizio, di

procedere alla risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi dallo scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone a CPS la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 6, c. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, c. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, CPS provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione di CPS. Il responsabile del procedimento comunica all'appaltatore la deliberazione mediante notificazione a mezzo Racc. A.R. ovvero PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di conformità, il soggetto cui è stato affidato l'incarico della verifica deve redigere il verbale previsto dall'art. 138, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 da trasmettere al responsabile del procedimento.

Art. 26 – Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge in CPS il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute da CPS rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 27 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 28 – Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie tra CPS ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto in oggetto è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede CPS.

Art. 39 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

Art. 30 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata saranno a carico dell'appaltatore.

Allegati:

- Elenco parcometri
- Planimetria dislocazione parcometri